

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DERRATE E PRODOTTI NON ALIMENTARI 2

CIG LOTTO 1 2599786346 CIG LOTTO 2 2599989AC9

SOMMARIO

ARTICOLO 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI E DOCUMENTI RICHIAMATI.....	4
ARTICOLO 2 DEFINIZIONI	4
ARTICOLO 3 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE	7
ARTICOLO 4 OGGETTO.....	7
ARTICOLO 5 UTILIZZAZIONE DELLA CONVENZIONE	9
ARTICOLO 6 MODALITÀ DI CONCLUSIONE.....	10
ARTICOLO 7 DURATA.....	10
ARTICOLO 8 CONDIZIONI DELLA FORNITURA.....	11
ARTICOLO 9 OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE.....	13
ARTICOLO 10 OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO	14
ARTICOLO 11 MODALITÀ E TERMINI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA	15
ARTICOLO 12 SERVIZI ACCESSORI.....	15
ARTICOLO 13 CORRISPETTIVI E ADEGUAMENTO PREZZI.....	16
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	17
ARTICOLO 15 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	17
ARTICOLO 16 TRASPARENZA	19
ARTICOLO 17 PENALI.....	20
ARTICOLO 18 CAUZIONE DEFINITIVA.....	23
ARTICOLO 19 RISERVATEZZA.....	23
ARTICOLO 20 RISOLUZIONE	25
ARTICOLO 21 RECESSO	26
ARTICOLO 22 DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA	28
ARTICOLO 23 SUBAPPALTO	29
ARTICOLO 24 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI	29
ARTICOLO 25 BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	30
ARTICOLO 26 RESPONSABILE DELLA FORNITURA	30
ARTICOLO 27 CONCILIAZIONE PRESSO LA CCIAA	31
ARTICOLO 28 FORO COMPETENTE.....	31
ARTICOLO 29 TRATTAMENTO DEI DATI, CONSENSO AL TRATTAMENTO	31

ARTICOLO 30 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI.....	33
ARTICOLO 31 CLAUSOLA FINALE	33

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Agenzia Regionale Intercent-ER (di seguito nominata, per brevità, anche Agenzia), con sede legale in Bologna, Viale Aldo Moro n. 38, in persona del Direttore e legale rappresentante, Dott.ssa Anna Fiorenza;

E

MARR SpA, sede legale in Rimini, via Spagna n. 20, iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Rimini al n. 01836980365, P.IVA 02686290400, CF. 01836980365, domiciliata ai fini del presente atto in Rimini, via Spagna n. 20, in persona del Sig. Giovanni Bonfatti, Procuratore Speciale, dati i poteri allo stesso conferiti da Procura Speciale emessa in data 3 agosto 2011 dal Notaio Dott.ssa Stefania Di Mauro (di seguito nominato, per brevità, anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a. che la Agenzia, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere, ed infatti ha proceduto, all'individuazione del Fornitore per l'affidamento della fornitura, mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il 06/06/2011;
- b. che il Fornitore è risultato aggiudicatario della gara di cui sopra a tal fine indetta dall'Agenzia e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- c. che l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile, ai prezzi unitari, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
- d. che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le singole Amministrazioni, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura (i.e. contratti) nei quali saranno specificati le quantità da consegnare e i luoghi di consegna;
- e. che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto

- delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- f. che nei confronti del Fornitore sono state esperite le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara;
- g. che il Fornitore ha presentato il certificato di iscrizione della Camera di Commercio, Industria e Artigianato, l'autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e professionale, di cui all'articolo 26 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo 81 del 2008 e s.m.i., nonché l'ulteriore documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- h. che il Fornitore ha stipulato/in essere una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione;
- i. che la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Agenzia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle prestazioni che verranno concluse dalle singole Amministrazioni con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse fonte di obbligazione;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli atti e documenti richiamati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, il capitolato tecnico, l'elenco dei servizi/prodotti aggiudicati al Fornitore, l'offerta tecnica e l'offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 2

Definizioni

Nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a. Convenzione: il presente Atto compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
- b. Intercent-ER: l'Agenzia Regionale deputata all'acquisto di beni e servizi per le Pubbliche Amministrazioni della Regione Emilia-Romagna;
- c. Fornitore: l'Impresa o il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o il Consorzio risultata/o aggiudicataria/o e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione con l'Agenzia

Regionale Intercent-ER, obbligandosi a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire gli Ordinativi di Fornitura;

- d. Amministrazione/i Contraente/i: le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale che intendano utilizzare la Convenzione stipulata tra Intercent-ER e il Fornitore nel periodo della sua validità ed efficacia, nei limiti dell'importo massimo stabilito dalla Convenzione medesima;
- e. Punto Ordinate: gli uffici e le persone fisiche delle Amministrazioni Contraenti autorizzati ad impegnare la spesa e quindi abilitati ad effettuare gli Ordinativi di Fornitura;
- f. Unità Approvvigionante/i: gli uffici e/o gli enti (i.e. scuole, ospedali, presidi, ecc.) indicati dai Punti Ordinanti nell'Atto di Regolamentazione della Fornitura. Le Unità Approvvigionanti possono essere delegate a gestire operativamente il rapporto contrattuale (per esempio stilare le Richieste di Approvvigionamento ed effettuare con il Fornitore la pianificazione della Fornitura). Le Unità Approvvigionanti – se delegate dal Punto Ordinate – possono sottoscrivere i documenti preliminari e/o afferenti all'esecuzione del contratto. Le Unità Approvvigionanti possono coincidere con i Punti Ordinanti;
- g. Atto di Regolamentazione della Fornitura: il documento sottoscritto dal Punto Ordinate o – se delegata - dall'Unità Approvvigionante/i e dal Fornitore, in cui vengono concordate e definite le modalità operative relative alla consegna dei prodotti e le frequenze di consegna richieste (giorni e fasce orarie), nonché i riferimenti per la fatturazione. Nel documento viene altresì indicata la disponibilità del Fornitore ad effettuare, presso alcune Unità Approvvigionanti, consegne di prodotti per importi inferiori all'importo minimo settimanale, indicando detti importi minimi e l'importo minimo per consegna che saranno da queste richiesti;
- h. Importo minimo di adesione: l'importo minimo dell'Ordinativo di Fornitura, che è pari ad € 30.000,00 annui per il lotto 1 ed € 5.000,00 annui per il lotto 2;
- i. Importo minimo di fornitura settimanale: l'importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati nell'arco di una settimana alla stessa Unità Approvvigionante o ad Unità Approvvigionanti facenti capo alla stessa Amministrazione Contraente ed insistenti sullo stesso territorio comunale. Esso è pari a:

Lotto 1

- € 1.000,00 (mille/00) al netto dell'IVA per le Unità Approvvigionanti del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario,
- € 800,00 (ottocento/00) al netto dell'IVA per le altre Unità Approvvigionanti;

Lotto 2

- € 200,00 (duecento/00) al netto dell'IVA per le Unità Approvvigionanti del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario,
- € 100,00 (cento/00) al netto dell'IVA per le altre Unità Approvvigionanti;
- j. Importo minimo per consegna: l'importo minimo dei prodotti che devono essere consegnati alla stessa Unità Approvvigionante o ad Unità Approvvigionanti facenti capo alla stessa Amministrazione Contraente ed insistenti sullo stesso territorio comunale, in un'unica consegna. Esso è pari a:

Lotto 1

- € 500,00 (cinquecento/00) al netto dell'IVA per le Unità Approvvigionanti del servizio sanitario, sociale e socio-sanitario,
- € 400,00 (quattrocento/00) al netto dell'IVA per le altre Unità Approvvigionanti;

Lotto 2

- € 100,00 (cento/00) al netto dell'IVA per tutte le Unità Approvvigionanti;
- k. Richiesta di Approvvigionamento: il documento, con il quale le Amministrazioni contraenti, attraverso i propri Punti Ordinanti o - qualora delegate - attraverso le Unità Approvvigionanti, richiedono di volta in volta i prodotti che intendono acquistare e le relative quantità che devono essere consegnate presso i luoghi indicati e nei termini stabiliti nell'Atto di Regolamentazione della Fornitura;
- l. Capitolato tecnico: il presente documento, compresi tutti i suoi allegati, che contiene le condizioni e le specifiche tecniche della fornitura;
- m. Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari: l'Allegato A, ossia l'insieme delle caratteristiche merceologiche ed igieniche che i prodotti alimentari previsti nell'Elenco delle Referenze debbono possedere, nonché le esigenze tecniche che il Fornitore deve soddisfare per lo svolgimento delle attività richieste;
- n. Prodotto: ciascun prodotto identificato dal codice e dalla denominazione di vendita definiti da Intercent-ER e indicati nell'Elenco delle Referenze. Nel caso in cui il Fornitore abbia indicato in sede di gara, in relazione a ciascun prodotto più di una marca, per articolo si intenderà quello individuato da ognuna delle marche indicate dal Fornitore;
- o. Derrate: l'insieme dei prodotti alimentari di cui al presente Capitolato tecnico e relativi allegati;
- p. Elenco delle Referenze: l'elenco dei prodotti alimentari e non alimentari definiti da Intercent-ER ed offerti dal Fornitore in sede di gara. L'Elenco delle Referenze comprende:
 - i prodotti alimentari convenzionali, convenzionali dop e convenzionali igp,
 - i prodotti alimentari biologici, biologici dop o biologici igp,

- i prodotti Regionali dell'Emilia Romagna a marchio QC (Qualità Controllata),
- i prodotti tipici e tradizionali,
- i prodotti del mercato equo e solidale,
- prodotti non food accessori alla consumazione e la conservazione degli alimenti.

L'Elenco delle Referenze è tratto dal documento Allegato 3 – Elenco delle Referenze - Busta C.

Articolo 3

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. La fornitura oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, è regolata in via graduata:
 - a) dalle clausole della presente Convenzione e dagli atti ivi richiamati, in particolare dal Capitolato tecnico, nonché dall'Offerta Tecnica ed Economica dell'Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
 - b) dai regolamenti di accesso e utilizzo delle Convenzioni riportati sul Sito di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, fanno parte del presente Atto;
 - c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
 - d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato tecnico.
3. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Articolo 4

Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione del contratto di fornitura di cui al Capitolato tecnico, nonché la prestazione dei servizi connessi per i seguenti lotti:

- § Lotto 1: Fornitura di derrate convenzionali e prodotti non alimentari accessori alla consumazione e conservazione degli alimenti;
- § Lotto 2: Fornitura di prodotti biologici.
2. E' fatta salva la possibilità per le Amministrazioni Contraenti di aderire alla Convenzione anche solo per alcune categorie di prodotti, fermo restando che l'importo minimo di adesione alla Convenzione è di € 30.000,00 annui per il lotto 1 e di € 5.000,00 annui per il lotto 2.
3. Con la Convenzione il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a fornire i prodotti del presente Atto, con le caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato tecnico, al suo Allegato A *Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari* e all'Elenco delle *Referenze*, nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, il tutto nei limiti dell'importo massimo spendibile, pari a:
- Lotto 1: € 33.777.159,04 IVA esclusa;
 - Lotto 2: € 4.535.287,03 IVA esclusa.
4. Nel corso di durata dei singoli Ordinativi di Fornitura le Amministrazioni Contraenti potranno richiedere al Fornitore prodotti della stessa tipologia di quelli in gara. Il Fornitore si obbliga a fornire gli ulteriori prodotti, applicando ai prezzi del listino in vigore **al momento della partecipazione alla gara** la percentuale di sconto offerta in sede di gara e pari a:

tipologia	% sconto lotto 1	% sconto lotto 2
carne di ogni tipo	8,20	2
pesci, molluschi, crostacei surgelati	8,20	2
cereali, farinacei	8,20	2
condimenti, grassi, scatolame	8,20	2
surgelati	8,20	2
latticini	8,20	2
salumi	8,20	2
prodotti dietetici	8,20	2
bevande	8,20	2
ortofrutta	8,20	2

non alimentari	8,20	2
----------------	------	---

5. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata massima della Convenzione, anche eventualmente rinnovato a norma dell'art. 6, sia esaurito l'importo massimo spendibile, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni, di incrementare tale importo fino a concorrenza dei 7/5, ai sensi dell'art. 27, comma 3, del DM 28/10/1985.
6. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto) le Amministrazioni Contraenti danno origine ad un contratto per la fornitura di derrate alimentari e prodotti non alimentari accessori alla conservazione consumazione degli alimenti valido fino al 36^ mese successivo alla data di stipulazione della presente Convenzione; le singole Amministrazioni potranno emettere gli Ordinativi di Fornitura solamente durante la validità della Convenzione e tali Ordinativi avranno la scadenza corrispondente al 36^ mese successivo alla data di stipulazione della presente Convenzione. Tutti gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle singole Amministrazioni avranno, quindi, la medesima scadenza.
7. Nell'Ordinativo di Fornitura le Amministrazioni Contraenti precisano l'importo complessivo presunto della fornitura per tutta la sua durata, derivante dall'applicazione dei prezzi unitari dei prodotti ai quantitativi di cui le Amministrazioni presumono di avere necessità durante la validità del proprio Ordinativo.
8. Le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di richiedere, in relazione all'Ordinativo di Fornitura emesso, un aumento o una diminuzione dell'importo della fornitura fino al suo 20%, alle stesse condizioni.
9. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali dei singoli contratti di fornitura conclusi dalle Amministrazioni, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore, che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Fornitura.
10. Le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, le Amministrazioni, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, possono affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a Fornitori diversi dall'Aggiudicatario

Articolo 5

Utilizzazione della Convenzione

1. Le Amministrazioni che possono utilizzare la presente Convenzione devono essere registrate al Sistema.
2. Le Amministrazioni utilizzano la Convenzione mediante l'emissione di Ordinativi di Fornitura sottoscritti dai Punti Ordinanti ed inviati al Fornitore; il Fornitore dovrà

comunicare la ricezione di detti Ordinativi di Fornitura alla Agenzia con le modalità di cui al successivo articolo 6.

3. È a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità dei Soggetti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, le forniture oggetto di tali Ordinativi non verranno conteggiate nell'importo massimo spendibile oggetto della Convenzione stessa.

Articolo 6

Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, i singoli contratti di fornitura con le Amministrazioni Contraenti si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inviati o trasmessi dalle Amministrazioni.
2. Gli Ordinativi di Fornitura vengono compilati dai Punti Ordinanti tramite il Sito; i Punti Ordinanti dotati di firma digitale inviano l'Ordinativo di Fornitura attraverso il Sito stesso; in caso contrario l'Ordinativo di Fornitura generato dal sistema e firmato dal Punto Ordinate è trasmesso via fax o posta a/r. al Fornitore. Il Fornitore non può dare seguito ad Ordinativi di Fornitura che pervengano in modalità alternative a quelle descritte nel presente comma.
3. La trasmissione degli Ordinativi di Fornitura deve essere effettuata dalle Amministrazioni Contraenti che non utilizzano il portale, presso i seguenti recapiti del Fornitore:
MARR SpA, con sede in Rimini, Via Spagna n. 20, telefono n. 0541 746528; e-mail fcanini@marr.it; pec marrentipubblici@legalmail.it ovvero mediante fax al numero indicato 0541 682508.
4. Il sistema assegna automaticamente un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura. Il Fornitore è tenuto, entro due giorni lavorativi, a dare riscontro alla Amministrazione Contraente, attraverso il portale, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.
5. Qualora non fosse possibile provvedere alla consegna, in tutto o in parte della Fornitura oggetto dell'Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a comunicare per iscritto tale impossibilità all'Amministrazione richiedente entro 2 (due) giorni lavorativi dalla ricezione dell'Ordinativo. In tale caso l'Amministrazione ha la facoltà di recedere in tutto o in parte dall'ordinativo di Fornitura secondo le modalità previste nel successivo art. 21.

Articolo 7

Durata

1. Fermo restando l'importo massimo spendibile di cui all'articolo 4, comma 2, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 4, comma 6, la presente Convenzione

ha una validità di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla sua sottoscrizione. Per validità si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni Contraenti possono emettere gli Ordinativi di Fornitura.

2. Tale durata potrà essere rinnovata, su comunicazione scritta della Agenzia, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine di durata non sia stato esaurito l'importo massimo spendibile di cui al precedente articolo 4, comma 2, e fino al raggiungimento del medesimo.
3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.
4. La Convenzione resta comunque valida, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi della medesima e per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi, anche successivamente alla sua conclusione.
5. Se, per qualsiasi motivo cessasse l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 8

Condizioni della fornitura

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della Convenzione, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e negli Atti in essa richiamati, pena la risoluzione di diritto della Convenzione medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ciascuna Amministrazione contraente potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nell'offerta presentata dal Fornitore. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di

sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula della Convenzione.

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della Convenzione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti delle Amministrazioni o, comunque, della Agenzia, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Agenzia e le Amministrazioni contraenti da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza vigenti.
6. Le prestazioni, da svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, devono essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici: le modalità ed i tempi dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali delle medesime Amministrazioni Contraenti continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal loro personale e/o da terzi autorizzati; il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dei suddetti Soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere ai locali delle Amministrazioni contraenti nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni contraenti e/o da terzi autorizzati.
9. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Agenzia, nonché alle Amministrazioni contraenti, per quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

10. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalle Amministrazioni contraenti, oltre che dall'Agenzia, per quanto di propria competenza.
11. Resta espressamente inteso che l'Agenzia può essere considerata responsabile solo ed esclusivamente nei confronti del Fornitore, per l'emissione di eventuali propri Ordinativi di Fornitura, e non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti delle altre Amministrazioni. Inoltre, ogni Amministrazione contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuna delle stesse emessi.
12. Il Fornitore si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione alle singole Amministrazioni contraenti e/o all'Agenzia, per quanto di rispettiva ragione, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Convenzione e ai singoli Ordinativi di Fornitura.

Articolo 9

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della Convenzione, a:
 - a) fornire alle Amministrazioni Contraenti, con le modalità stabilite nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e suoi allegati, nell'“Elenco delle Referenze” e nella propria offerta tecnica ed economica i prodotti ed i servizi oggetto della convenzione;
 - b) attenersi alle prescrizioni di tipo merceologico, organolettico, igienico-sanitario, microbiologico, di confezionamento e consegna prescritte dal Capitolato tecnico e dall'Allegato A al Capitolato tecnico “Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari” e nell'“Elenco delle Referenze”;
 - c) fornire gli ulteriori prodotti inclusi nel Listino Accessorio presentato in sede di gara, secondo le richieste delle Amministrazioni contraenti, sulla base delle disposizioni di cui al precedente articolo 4 comma 4;
 - d) garantire la continuità della fornitura;
 - e) mantenere in essere le certificazioni dichiarate/possedute all'atto di presentazione dell'offerta;
 - f) attenersi alle disposizioni circa la sostituzione dei prodotti, le procedure di controllo e le modalità di contestazione, previste dal Capitolato tecnico;
 - g) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti la fornitura oggetto della Convenzione, anche intervenute successivamente alla stipulazione della Convenzione e durante la vigenza degli Ordinativi di Fornitura;

- h) sottoporre ad Intercent-ER mensilmente la proposta di revisione prezzi, secondo quanto previsto dall'art. 10 del Capitolato tecnico;
- i) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione. Allo stesso tempo il Fornitore assicura che farà divieto ai propri dipendenti di utilizzare apparecchiature d'ufficio di proprietà dell'Amministrazione (telefoni, fax, PC, ecc.), di aprire cassetti o armadi, di maneggiare carte, di prendere visione di documenti se non per motivi strettamente legati all'attività cui sono preposti. Il Fornitore istruirà, inoltre, il personale a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Amministrazione;
- j) utilizzare imballaggi, pallet e mezzi di trasporto conformi a quanto dichiarato nella propria offerta tecnica;
- k) impiegare tutti i mezzi, le attrezzature ed il personale per la realizzazione della fornitura e dei servizi connessi, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e nel Capitolato tecnico e nella propria offerta tecnica;
- l) impiegare il personale avente i requisiti professionali dichiarati nella propria offerta tecnica;
- m) predisporre un idoneo sistema informatico per la formulazione delle Richieste di Approvvigionamento e la gestione della modulistica allegata al Capitolato tecnico, sulla base di quanto dichiarato nella propria offerta tecnica e fornire alle amministrazioni Contranti assistenza per l'uso di detti strumenti;
- n) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

Articolo 10

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della presente Convenzione.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto della Convenzione

Articolo 11

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione della fornitura indicata in ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità definite nel Capitolato tecnico e nell'Elenco delle Referenze, nei luoghi indicati dalle amministrazioni contraenti.
2. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l'esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura deve avvenire in un'unica consegna, salvo diverso accordo scritto intercorso tra il Fornitore e la singola Amministrazione Contraente.
3. Il Fornitore deve attenersi scrupolosamente alle modalità di imballaggio, prescritte dall'art. 12 del Capitolato tecnico e alle ulteriori modalità offerte in sede di gara.

Articolo 12

Servizi accessori

1. Oltre alla fornitura dei prodotti in convenzione, il Fornitore si obbliga a prestare i seguenti servizi senza alcun onere aggiuntivo a carico delle Amministrazioni Contraenti:

SERVIZIO DI CALL CENTER

Il Fornitore, entro 15 (quindici) giorni feriali dalla stipula della Convenzione, deve attivare un servizio di Call Center mediante la predisposizione e la comunicazione all'Agenzia di almeno un numero di telefono, un numero di fax e un indirizzo e-mail, attivo per tutto l'anno dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00, ad eccezione di:

- giorni festivi,
- giorni compresi tra il 24 dicembre ed il 2 gennaio,
- seconda e terza settimana di agosto.

Il Call Center permette alle Amministrazioni di:

- richiedere informazioni sui servizi compresi nella Convenzione;
- richiedere lo stato degli ordini in corso e lo stato delle consegne;
- inoltrare reclami.

SERVIZIO DI REPORTISTICA

Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere, via web o via posta, all'Agenzia e alle singole Amministrazioni che ne facciano richiesta per quanto di propria competenza, un flusso informativo, su base trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento contenente al minimo le seguenti informazioni:

- quantitativi dei singoli prodotti acquistati;
- quantitativi dei singoli prodotti acquistati per Amministrazione Contraente;
- relativi importi.

Articolo 13

Corrispettivi e adeguamento prezzi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dalla singola Amministrazione Contraente in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi netti di aggiudicazione per le Unità di misura indicate nell'Elenco delle Referenze, riferiti ad ogni singolo prodotto, contenuto in ciascun del Lotto.
2. Per forniture di importo annuale non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa, qualora la consegna a favore della stessa Amministrazione Contraente venga eseguita in un unico sito, ai prezzi dell'Elenco delle Referenze sarà applicata un'ulteriore percentuale di sconto pari al 8,12% per il lotto 1 e al 3% per il lotto 2.
3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi, oltre che della fornitura dei beni, anche della prestazione dei servizi connessi descritti nel Capitolato tecnico e nella presente Convenzione.
4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori di servizi non potranno vantare alcun diritto nei confronti delle Amministrazioni Contraenti.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
7. Il Fornitore ha diritto alle revisioni previste dall'art. 10 del Capitolato tecnico.

Articolo 14

Fatturazione e pagamenti

1. Il Fornitore si obbliga ad effettuare la fatturazione secondo le modalità e nel rispetto dei tempi sotto previsti.
2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo è effettuato dalle Amministrazioni Contraenti a favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente atto.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione, al singolo Ordinativo di Fornitura, al CIG derivato indicato dalla Struttura regionale contraente e deve essere intestata e spedita alla medesima Struttura.
4. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Le Amministrazioni Contraenti effettueranno i pagamenti per le forniture a 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, da considerarsi corretta prassi commerciale del settore ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 231/2002, salvo diverse pattuizioni con le ditte aggiudicatarie. Analogo accordo concerne l'eventuale corresponsione di interessi moratori. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte della Struttura contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l'eventuale contestazione sono effettuati entro 15 giorni dal ricevimento della fattura, attestata dal timbro di arrivo.
5. Gli interesse scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 c.c.
6. Si intendono ricevute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso. Il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.
7. L'importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente n. CC0075024583, intestato al Fornitore, presso Cassa di Risparmio di Rimini, e con le seguenti coordinate bancarie PAESE/CIN IT/CINEUR/ABI/CAB/cc IT49C0628524262CC0075024583.
8. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e nei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione si possono risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, rispettivamente dalle Strutture contraenti e/o dall'Agenzia.
10. Il Fornitore si rende disponibile a utilizzare, su richiesta dell'Agenzia, il meccanismo della fatturazione elettronica.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura.
2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., è: BANCA: Cassa di Risparmio di Rimini Agenzia n. 007 di Rimini conto corrente n. CC0075024583 Codice IBAN: IT49C0628524262CC0075024583 intestato a MARR SPA.
3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Agenzia e alle Amministrazioni contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.
4. Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di Fornitura inerenti alla presente Convenzione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, la presente Convenzione e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.
6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione Contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del

Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione deve essere inviata per conoscenza anche alla Agenzia.

7. L'Agenzia verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.
8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E' facoltà dell'Agenzia e dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 16

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione della presente Convenzione;
 - dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione della Convenzione stessa;
 - si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente Convenzione rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata della presente Convenzione, la stessa si intende risolta di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 17

Penali

1. Ove si verificassero inadempienze da parte del Fornitore nell'esecuzione delle obbligazioni previste nella Convenzione e nel Capitolato tecnico, Intercent-ER e le Amministrazioni Contraenti, previo invio al Fornitore del relativo Reclamo (Modulo 4 allegato al Capitolato tecnico), si riservano di applicare le penali di cui al presente articolo.
2. Le penali minime che Intercent-ER e le Amministrazioni contraenti si riservano di applicare sono le seguenti:

a) Penali che Intercent-ER si riserva di applicare

- | | |
|-----------------|---|
| € 500,00 | per ogni mancata attivazione di azioni correttive/preventive necessarie a seguito di rilevazioni di non conformità e/o di reclami. La penale si applica ogni 3 (tre) giorni lavorativi di ritardo decorsi i termini fissati dall'Agenzia; |
| € 200,00 | nel caso in cui, trascorsi 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di attivazione della Convenzione, il Fornitore non abbia reso attivi e funzionanti tutti gli strumenti per la gestione dei servizi accessori. Detta penale viene applicata anche per la mancata attivazione di un solo servizio di cui trattasi. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo; |
| € 250,00 | per irreperibilità del Referente del Fornitore di cui all'art. 26 del Capitolato tecnico. La penale viene applicata per ogni giorno di accertamento dell'irreperibilità; |
| € 50,00 | per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini fissati per la consegna da parte del Fornitore a Intercent-ER della reportistica di cui all'art.12; |
| € 200,00 | per mancata attivazione, entro 30 gg. dalla stipulazione della Convenzione, dei sistemi informatici offerti in sede di gara per la gestione delle Richieste di Approvvigionamento e della modulistica allegata al Capitolato tecnico. La penale viene applicata per ogni giorno di ritardo; |
| € 300,00 | per mancata rilevazione e confronto dei prezzi, ai fini della revisione prezzi di cui all'art. 10 del capitolato tecnico. La penale si applica per ogni episodio; |

b) Penali che si riservano di applicare le Amministrazioni Contraenti

- | | |
|-----------------|---|
| € 250,00 | per ogni caso di ritardata consegna rispetto agli orari previsti nella Convenzione o nell'Atto di Regolamentazione della Fornitura per più di 2 volte nell'arco del mese. Per ritardata consegna s'intende quella effettuata <u>con un ritardo massimo di 2 ore</u> rispetto agli orari previsti nella Convenzione o nell'Atto di Regolamentazione della Fornitura; |
|-----------------|---|

€ 500,00	per ogni caso di mancata consegna di tutta la merce ordinata, ovvero nel caso in cui il Fornitore non la consegna nei giorni stabiliti oppure con un <u>ritardo superiore a 2 ore</u> rispetto alle fasce orarie stabilite nel Modulo 1 – Atto di Regolamentazione della Fornitura;
€ 300,00	per incompleta consegna di prodotti per più di 2 volte in un mese;
€ 500,00	nel caso in cui i prodotti consegnati non corrispondano ai prodotti ordinati in misura pari o superiore al 50%. L'importo della penale si riduce proporzionalmente per percentuali di non corrispondenza inferiori al 50%. La penale si applica ogniqualvolta si verifica l'errata consegna;
€ 300,00	per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti certificati;
€ 200,00	per mancata consegna per più di 2 volte in un mese di prodotti a filiera corta o provenienti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati alle mafie. La penale si applica per ogni episodio;
€ 300,00	per mancata sostituzione di prodotti a causa di indisponibilità definitiva a norma dell'articolo 15 del Capitolato tecnico. La penale si applica ad ogni episodio;
€ 300,00	per mancata sostituzione di prodotti a causa di indisponibilità temporanea a norma degli articoli 16 e 17 del Capitolato tecnico. La penale si applica ad ogni episodio;
€ 500,00	per ogni caso di sostituzione di prodotti presenti nell'Elenco delle Referenze con altri prodotti che non abbiano le caratteristiche qualitative equivalenti o superiori ai prodotti sostituiti;
€ 1.000,00	per ogni caso in cui il Fornitore non permetta l'accesso presso le proprie strutture agli organismi incaricati dell'espletamento dei controlli di conformità;
€ 1.000,00	a seguito di verifiche analitiche di seconda istanza che confermino la non conformità dei prodotti;
€ 1.000,00	qualora siano riscontrate inadempienze rispetto a quanto prescritto dall'articolo 18 commi 2 e 3 del Capitolato tecnico. La penale si applica per ogni episodio;
€ 300,00	in caso di consegna di prodotti aventi una shelf life inferiore ai termini di cui all'articolo 5 del Capitolato tecnico almeno del 10%. La penale si applica ad ogni episodio;
€ 200,00	nel caso in cui il Fornitore non consegna le schede tecniche dei prodotti, la documentazione a comprova della fornitura di prodotti a filiera corta o provenienti da materie prime provenienti da terreni sequestrati o confiscati

	alle mafie a norma dell'articolo 4 del Capitolato tecnico. La penale si applica per ogni episodio;
€ 50,00	per ritardo nella sostituzione del prodotto di cui all'articolo 20 comma 2 del Capitolato tecnico. La penale si applica per ogni 30 minuti di ritardo;
€ 150,00	per ritardo nella sostituzione del prodotto di cui agli articoli 20 comma 3 e 21 del capitolato tecnico. La penale si applica per ogni giorno di ritardo;
€ 200,00	qualora sia riscontrato il mancato utilizzo degli imballaggi e dei pallet dichiarati in sede di gara. La penale si applica per ogni episodio.

3. Intercent-ER in caso di reiterati inadempimenti del Fornitore, segnalati dalle Amministrazioni Contraenti, potrà applicare penali rivalendosi sulla cauzione, salvo il diritto alla risoluzione della Convenzione, in relazione alla gravità ravvisata in tali inadempimenti.
4. In ogni caso ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura; mentre Intercent-ER potrà applicare penali sino a concorrenza della misura massima del 10% (dieci per cento) del valore complessivo della Convenzione, viste anche le penali applicate dalle singole Amministrazioni. Resta fermo, in entrambi i casi, il risarcimento dei maggiori danni.
5. Il ritardo nell'adempimento che determini un importo massimo della penale superiore agli importi di cui al comma precedente comporterà la risoluzione di diritto dell'Ordinativo di Fornitura e/o della Convenzione per grave ritardo. In tal caso l'Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti avranno la facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati per iscritto al Fornitore dall'Amministrazione Contraente o dall'Agenzia; il Fornitore dovrà comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio delle Amministrazioni Contraenti, che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti ovvero dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Articolo 18

Cauzione definitiva

1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell'Agenziadi importo pari al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m., art. 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Strutture regionali contraenti/l'Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo "Penali", hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all'Agenzia documenti attestanti l'avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura emesso, apposita

comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Agenzia.
9. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell'Agenzia.
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l'Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 19

Sicurezza, privacy, riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Convenzione.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Convenzione.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Agenzia, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Convenzione ed i singoli Ordinativi di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Convenzione nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 20

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura e della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, gli Ordinativi di Fornitura nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati.
2. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti possono risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, i singoli Ordinativi di Fornitura nei seguenti casi:
 - a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
 - b) mancata rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche nell'Allegato A al presente Capitolato tecnico *"Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari e all'Elenco delle Referenze"*;
 - c) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e dei limiti di contaminazione microbica prescritti dal Capitolato tecnico, dal suo Allegato A *Specifiche tecniche relative alle caratteristiche merceologiche ed igieniche delle derrate alimentari* e dalla presente Convenzione;
 - d) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di Fornitura, ai sensi dell' articolo 22 "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - f) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell' articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore" ;
 - g) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
 - h) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - i) g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - j) h) nei casi di cui all'articolo "Sicurezza, privacy, riservatezza";
 - k) i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - l) j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - m) k) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi.

3. Nei casi di risoluzione delle Amministrazioni Contraenti dei propri Ordinativi di Fornitura l'oggetto della Convenzione viene proporzionalmente ridotto.
4. L'Agenzia, può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r, la Convenzione nei seguenti casi:
 - a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;
 - b) qualora gli accertamenti presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva" ;
 - d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
 - e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Strutture regionali, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";
 - f) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo "Penali";
 - g) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa";
 - h) nei casi di cui all'articolo "Sicurezza, privacy, riservatezza";
 - i) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
 - j) nei casi di cui all'articolo "Trasparenza";
 - k) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di Fornitura ai sensi dei precedenti comma 1 e 2;
 - l) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della Convenzione che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dall'Amministrazione Contraente e/o dalla Agenzia, per quanto di propria competenza, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente e/o la Agenzia hanno la facoltà di considerare, per quanto di rispettiva competenza, risolti di diritto il relativo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
6. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione stessa. In tal caso il

Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei servizi residui in favore delle Strutture contraenti.

7. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/degli Ordinativo/i di Fornitura, l'Agenzia e/o la Amministrazione Contraente hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di Fornitura risolto/i.
8. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente e/o dell'Agenzia al risarcimento dell'ulteriore danno.

Articolo 21

Recesso

1. L'Agenzia ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
3. Le Amministrazioni Contraenti hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente da ciascun singolo Ordinativo di Fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi

momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
 - qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
5. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
6. In caso di recesso delle Amministrazioni Contraenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ..

Articolo 22

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei beni oggetto della Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative

all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa a beneficio anche delle Amministrazioni Contraenti e dei terzi, per l'intera durata della presente Convenzione e di ogni Ordinativo di Fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Fornitura. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 23

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 24

Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e i singoli Ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. 163/2006 e s.m..
2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice, secondo quanto previsto dall'art. 117 del D. Lgs. 163/2006.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione.

Articolo 25

Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione della Convenzione e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.

Articolo 26

Brevetti industriali e diritti d'autore

2. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
3. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti una azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti.
4. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
5. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 27

Responsabile della Fornitura

1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. Francesco Canini il Responsabile della Fornitura, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti della Agenzia, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 0541 746528; numero di fax 0541 682508; indirizzo e-mail fcanini@marr.it; pec marrentipubblici@legalmail.it.

Articolo 28

Conciliazione presso la CCIAA

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e l'Agenzia, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA di Bologna ed in conformità al Regolamento di Conciliazione, che si richiama integralmente.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale, presso la CCIAA territorialmente competente.

Articolo 29

Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la Agenzia, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna;
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Articolo 30

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal Decreto medesimo.
2. L'Agenzia, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione all'Agenzia, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ss. Del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui l'Agenzia risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell' art. 29 D.Lgs. n. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
 - a. nell'adempire all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal Codice e dal relativo Allegato B;
 - b. nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
 - c. nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, del Codice;
 - d. nel trasmettere all'Agenzia, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del Codice che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire all'Agenzia stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Codice; nel fornire altresì all'Agenzia tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;
 - e. nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
 - f. nel consentire all'Agenzia, in quanto Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.

Articolo 31

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata autenticata.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
3. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli Ordinativi di Fornitura, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

Bologna, lì 11/01/2012

AGENZIA

IL FORNITORE

IL DIRETTORE
ANNA FIORENZA

MARR SPA
GIOVANNI BONFATTI

Il sottoscritto Giovanni Bonfatti, quale procuratore speciale del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 4 (Oggetto), Articolo 5 (Utilizzazione della Convenzione), Articolo 7 (Durata), Articolo 8 (Condizioni della fornitura), Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 11 (Modalità e termini della fornitura), Articolo 12 (Servizi Accessori), Articolo 13 (Corrispettivi e adeguamento prezzi), Articolo 14 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 15 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo 17 (Penali), Articolo 18 (Cauzione definitiva), Articolo 19 (Sicurezza, privacy, riservatezza), Articolo 20 (Risoluzione), Articolo 21 (Recesso), Articolo 22 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 23 (Subappalto), Articolo 24 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Articolo 25 (Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento) Articolo 26 (Brevetti industriali e diritti d'autore), Articolo 27 (Responsabile della fornitura), Articolo 28 (Conciliazione presso la CCIAA), Articolo 29 (Foro competente), Articolo 30 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 31 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 32 (Clausola finale).

Bologna, 11/01/2012

IL FORNITORE
MARR SPA
GIOVANNI BONFATTI
